

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GESTIONE SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI E GATTI E DEI SERVIZI CONNESSI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2009, N. 59 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D.P.G.R.T. N. 38/R DEL 04 AGOSTO 2011 NONCHE' DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI O VAGANTI, DI CANI E GATTI INCIDENTATI, DI GATTI FACENTI PARTE DI COLONIE FELINE CENSITE O ABBANDONATI E DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

Indice generale

Articolo 1	
Oggetto del servizio	2
Articolo 2	
Durata del servizio	3
Articolo 3	
Modalità di svolgimento del servizio.....	3
Articolo 4	
Servizio cattura cani e ricovero degli stessi presso il canile sanitario	4
Articolo 5	
Pronto soccorso notturno e festivo.....	5
Articolo 6	
Servizio di cattura gatti	5
Articolo 7	
Ingressi al canile.....	6
Articolo 8	
Visite mediche.....	6
Articolo 9	
Attività di custodia, alimentazione, pulizia, apertura al pubblico.....	7
Articolo 10	
Attività amministrativa	8
Articolo 11	
Gestione delle emergenze	9
Articolo 12	
Consegna dei cani ai proprietari e/o responsabili degli stessi.....	10
Articolo 13	
Gattile.....	10
Articolo 14	
Modalità organizzative riferite all'attività	11
Articolo 15	
Adozioni	11
Articolo 16	
Organizzazione ed autonomia di gestione.....	12
Articolo 17	
Criteri di aggiudicazione dell'affidamento	12
Articolo 18	
Personale	12
Articolo 19	
Prevenzione e protezione dai rischi lavorativi	13

Articolo 20	
Obblighi assicurativi	14
Articolo 21	
Controlli e verifiche sulla gestione	14
Articolo 22	
Accreditamento	15
Articolo 23	
Pagamenti.....	15
Articolo 24	
Penali	15
Articolo 25	
Risoluzione del contratto	16
Articolo 26	
Stipula del contratto	17
Articolo 27	
Controversie.....	17
Articolo 28	
Rinvio a norme di diritto vigenti.....	17
Articolo 29	
Domicilio	17

Articolo 1 Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha come oggetto l'espletamento, per conto del Comune di Pescia, dei seguenti servizi:

- 1) custodia, mantenimento e gestione di n.25 cani, attualmente presenti presso il Canile Valdiflora di Pescia. L'Aggiudicatario si impegna a prendere in consegna a proprie spese, entro cinque giorni lavorativi dalla data di affidamento del servizi, i cani previsti dal presente Capitolato, muniti di microchip e di schede identificative, previa verifica in contraddittorio delle stesse. Le spese di mantenimento sostenute nei giorni di consegna graveranno comunque sull'aggiudicatario;
- 2) servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani e gatti in conformità alle disposizioni impartite dalla L.R.T. N. 59/2009 e dal D.P.G.R.T. N. 38/R/2011; per almeno n.30 cani e per almeno n.20 gatti per spazi idonei;
- 3) cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi e gatti incidentati o appartenenti a colonie feline o abbandonati, per i quali si renda necessario l'intervento di cattura per particolari motivi di ordine sanitario, di sicurezza o di benessere;
- 4) servizio di reperibilità 24 h per le catture di cui al precedente punto 3);
- 5) la Azienda U.S.L. 3 potrà richiedere direttamente l'intervento della Ditta aggiudicataria, anche durante le ore notturne, in presenza di cani feriti anche in conseguenza di incidenti stradali;
- 6) cattura, ai fini del controllo demografico, sanitario e per interventi di sterilizzazione, dei gatti facenti parte di colonie feline censite e successiva reimmissione degli stessi nella colonia;
- 7) trasporto presso il canile sanitario dei cani catturati e trasferimento, quando possibile, presso il canile rifugio;

- 8) servizio di pronto soccorso veterinario da svolgersi tutti i giorni 24 ore su 24 per l'effettuazione degli interventi necessari in caso di cattura di animale ferito;
- 9) servizio di intervento di cattura, tutti i giorni 24 ore su 24, con tele-anestesia in caso di necessità;
- 10) custodia e mantenimento presso il canile sanitario e presso il canile rifugio dei cani catturati dalla data di inizio del servizio e di quelli già presenti alla stessa data;
- 11) custodia e mantenimento presso dei gatti in ingresso, dalla data di inizio del servizio;
- 12) effettuazione a tutti gli animali custoditi di tutte le profilassi sanitarie necessarie e svolgimento di attività psico-motorie necessarie al benessere degli animali stessi;
- 13) i cani affidati dovranno essere sottoposti a impianto di micro-chip se sprovvisti, nonché alle seguenti prestazioni veterinarie minime:
 - visita di ingresso (identificazione, compilazione scheda sanitaria, verifica dell'aspetto clinico e comportamentale, accertamenti diagnostici, eventuali trattamenti terapeutici con modalità e tempi di isolamento)
 - visite di controllo ed esami diagnostici periodici;
 - interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive (rabbia, filaria, leishmania, echinococco, parassitosi);
 - cure mediche ed eventuali interventi chirurgici urgenti, eutanasia se necessario;
- 14) assistenza veterinaria e farmaceutica per le eventuali complicazioni a seguito dell'intervento di sterilizzazione effettuato su gatti appartenenti alle colonie riconosciute da questa Amministrazione;
- 15) ricerca dei proprietari dei cani catturati e restituzione degli stessi al legittimo proprietario;
- 16) pulizia, disinfezione e disinfestazione del canile sanitario, del canile-rifugio e del gattile;
- 17) invio allo smaltimento delle carcasse degli animali che dovessero decedere presso il canile sanitario, il canile-rifugio o il gattile nel periodo di ospitalità;
- 18) promozione dell'adozione e delle procedure di adozione dei cani ospitati presso il canile-rifugio;
- 19) recupero carcasse nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio.

Articolo 3 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di gestione del proprio canile deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo ed ogni altra normativa vigente, sotto la vigilanza sanitaria dell'Azienda USL, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi nonché dei regolamenti comunali in materia.

Il Gestore deve impegnarsi a mantenere l'accreditamento del proprio canile sulla base dei requisiti stabiliti dalla L.R.T. n. 59/2009 in merito ai requisiti gestionali ed operativi e produrre idonea certificazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 4

Servizio cattura cani e ricovero degli stessi presso il canile sanitario

Il Gestore ha l'obbligo di:

1) raccogliere le segnalazioni provenienti dalla Polizia Municipale di Pescia, altra Forza di Polizia o Azienda USL;

2) catturare cani feriti e/o randagi. Il servizio di cattura deve essere garantito con reperibilità costante, 24 ore su 24, durante tutti i giorni dell'anno e assolto con tempestività con almeno un veicolo autorizzato ai sensi del D.P.R. n.217/2012 al trasporto di animali per soccorso ed almeno due veicoli immatricolati per il trasporto di animali ed autorizzati dall'Azienda USL. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento deve essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali. Le operazioni di cattura devono essere effettuate con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e che siano rispondenti alle esigenze del benessere degli stessi.

Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento.

Il personale addetto all'intervento dovrà essere munito di apposito telefono cellulare e dovrà essere sempre raggiungibile in qualsiasi orario per garantire immediato e pronto intervento. Dal momento della chiamata il personale addetto dovrà essere presente sulla località oggetto di segnalazione entro massimo 1 ora, dando conferma telefonica dell'arrivo sul posto alla struttura amministrativa che ne ha richiesto l'intervento.

In ogni caso si devono prevenire sia rischi per gli operatori che per la salute pubblica. I medici veterinari forniscono supporto per le catture che prevedono l'utilizzo di anestetico.

3) garantire il ricovero degli animali al CANILE SANITARIO nei limiti dei posti autorizzati per la struttura nei seguenti casi, e per un periodo non superiore a 60 giorni dalla data di cattura:

- cani per cui sia accertato l'effettivo stato di randagismo;
- cani gravemente feriti o ammalati apparentemente non di proprietà. In tal caso ha l'obbligo, durante il periodo diurno, di darne immediata comunicazione al veterinario di turno presso l'Azienda Usl e, in caso di necessità, garantire le cure sanitarie di urgenza che richiedano impiego di attrezzature elettromedicali o prestazioni specialistiche;
- cani catturati di proprietà in attesa di essere riconsegnati ai proprietari. In tal caso il personale deve trasmettere prima possibile e comunque non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo successivo alla data di cattura, a mezzo fax oppure e-mail all'Azienda Usl ed alla Polizia Municipale di Pescia, il contrassegno identificativo per l'attivazione della procedura di ricerca del responsabile tramite l'anagrafe canina.

In ogni caso le spese inerenti la cattura, la custodia e le spese per l'esecuzione degli interventi sanitari sono addebitate al responsabile (dopo la sua eventuale individuazione), cui il Gestore del servizio dovrà richiederne l'esibizione del pagamento senza imputare alcuna spesa al Comune.

Le spese di cui sopra dovranno essere corrisposte dal proprietario prima del ritiro del cane, precisando che in mancanza del pagamento l'animale non potrà essere restituito (art. 12 del presente Capitolato);

- cani che abbiano morsicato, posti sotto osservazione sanitaria per 10 giorni da parte del competente servizio dell'Azienda USL ai sensi dell'art.86 del DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

4) trasferire nel CANILE RIFUGIO:

- cani non reclamati dal responsabile o per i quali non sia stato possibile risalire allo stesso trascorsi 60 gg. dalla data del loro primo ingresso nel canile sanitario, ovvero, che abbiano completato il protocollo sanitario anche in data antecedente i 60 gg. In questo caso il

trasferimento deve essere autorizzato dal veterinario dell'Azienda USL;

- cani conferiti dalla Polizia Municipale di Pescia ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/10/2009, n. 59 per i quali, al momento dell'ingresso al canile, sia stato fornito certificato del medico veterinario, rilasciato nello stesso giorno, che attesti il buono stato di salute dell'animale.

I cani segnalati come vaganti che all'atto dell'intervento di cattura risultano deceduti o che muoiono durante il tragitto sono comunque trasportati al canile sanitario per gli accertamenti necessari al fine di individuarne il proprietario.

Le operazioni di trasferimento dovranno avvenire impiegando veicoli e contenitori autorizzati dal Asl USL appositamente ed esclusivamente destinati a tale scopo dal Gestore, in perfetta efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi dovranno essere rispondenti alla normative vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa RCA, oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall'animale trasportato.

Articolo 5

Pronto soccorso notturno e festivo

Durante il periodo notturno e nei giorni festivi l'operatore che ha effettuato la cattura provvederà a portare direttamente ed immediatamente l'animale al Veterinario convenzionato di cui al successivo art. 18 ultimo comma, affinché provveda alle necessarie prestazioni ed interventi del caso.

Successivamente provvederà a trasferire l'animale al canile sanitario ed a mettere a disposizione del Veterinario ASL il referto medico, rilasciato dal Veterinario libero professionista convenzionato, il primo giorno utile per la visita.

Anche in questo caso le spese inerenti la cattura, la custodia e le spese per l'esecuzione degli interventi sanitari sono addebitate al responsabile (dopo la sua eventuale individuazione), cui il Gestore del servizio dovrà richiederne l'esibizione del pagamento senza imputare alcuna spesa al Comune.

Le spese di cui sopra dovranno essere corrisposte dal proprietario prima del ritiro del cane, precisando che in mancanza del pagamento l'animale non potrà essere restituito (art. 12 del presente Capitolato);

Articolo 6

Servizio di cattura gatti

Il Gestore ha l'obbligo di catturare, ai fini del controllo demografico, sanitario e per interventi di sterilizzazione, i gatti facenti parte di colonie feline censite o abbandonati e, successivamente, di reimmetterli nella colonia.

Il censimento della colonia di gatti in libertà viene eseguito dall'Amministrazione Comunale sulla base dei principi stabiliti dall'art. 34 della L.R.T. n. 59/2009 e con le modalità indicate dall'Azienda U.S.L.. Ogni colonia viene identificata con un codice di censimento e descritta in una scheda che il Comune trasmette al Gestore, per la cattura dei soggetti e all'Azienda U.S.L. per la loro sterilizzazione.

Articolo 7 Ingressi al canile

Entrano al CANILE SANITARIO tutti i cani catturati o comunque recuperati.

Il Gestore ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente via e-mail o fax ogni nuovo ingresso al competente ufficio comunale, indicando con precisione il motivo dell'ingresso e chi ne abbia fatto la segnalazione;
- b) comunicare, immediatamente e comunque entro le ore 13,00 del primo giorno feriale utile, a mezzo e-mail o fax all'Amministrazione Comunale le catture effettuate.

I cani di nuova introduzione sono visitati per la routine dal Veterinario di turno.

Nel caso in cui il cane sia sprovvisto di microchip o tatuaggio leggibile l'Azienda Usi provvede ad identificarlo tramite inserimento di microchip ed a effettuare una visita clinica del soggetto.

Nel caso di cane identificato, l'Azienda USL o la Polizia Municipale di Pescia provvedono ad individuare il responsabile dell'animale tramite il servizio di anagrafe canina. Nell'ipotesi favorevole, l'Azienda USL o la Polizia Municipale di Pescia comunica i dati al canile (con le indicazioni del responsabile del cane) per l'effettuazione delle operazioni di riconsegna. Se invece i dati del responsabile del cane non corrispondono a quanto riportato in anagrafe canina la riconsegna deve avvenire nei modi indicati al successivo art. 12. Nel caso in cui, trascorsi 7 giorni dalla data di ingresso del cane identificato, non riesca a rintracciare il responsabile perché irreperibile o perché il microchip non è presente in alcuna banca-dati, il Direttore Sanitario procederà ad aprire immediatamente una cartella clinica effettuando gli interventi del Protocollo sanitario ritenuti possibili.

Se, all'atto del suo ingresso al canile, un animale è affetto da patologie che richiedono la dilazione dei tempi di avvio del Protocollo sanitario, le procedure da esso previste saranno effettuate a cura del Veterinario di turno in occasione delle visite periodiche di cui al successivo art. 8.

Entrano al CANILE RIFUGIO:

- a) i cani trasferiti dal canile sanitario non reclamati dal responsabile o per i quali non sia stato possibile risalire allo stesso trascorsi 60 gg. dalla data del loro primo ingresso nel canile ovvero che abbiano completato il protocollo sanitario anche in data antecedente i 60gg. In questo caso il trasferimento deve essere autorizzato dal Veterinario dell'Azienda USL;
- b) i cani conferiti dalla Polizia Municipale di Pescia ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/10/2009, n.59 per i quali, al momento dell'ingresso al canile, sia stato fornito certificato del medico Veterinario, rilasciato nello stesso giorno, che attesti il buono stato di salute dell'animale;
- c) altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea (*art. 32 c.2 L.R. n. 59/2009*).

Articolo 8 Visite mediche

Durante le visite mediche periodiche che il medico Veterinario dell'Asl effettua ai cani del CANILE SANITARIO, una delle quali in occasione del censimento degli animali presenti, il Gestore deve garantire assistenza e collaborazione mettendo a disposizione il proprio personale.

Nel caso in cui i cani ospiti del canile sanitario necessitino di cure urgenti in quanto feriti e/o ammalati, il Direttore Sanitario dovrà provvedere per la valutazione del caso.

Presso il CANILE RIFUGIO deve essere garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.

Le visite mediche ai cani del canile rifugio dovranno essere organizzate a cura del Gestore ed effettuate dal Direttore sanitario, Veterinario convenzionato con il Gestore stesso ai sensi dell'art.18, penultimo comma del presente Capitolato. Il Direttore sanitario deve altresì aggiornare il registro di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.

La presenza del Direttore sanitario convenzionato in ogni caso dovrà essere assicurata, oltre che per i regolari interventi di vaccinazione e cura, anche per almeno una visita mensile di supervisione generale sullo stato di permanenza dei cani e dei gatti nella struttura, di cui dovrà essere redatto breve report da trasmettere prontamente al Comune in caso di rilevazioni degne di segnalazione.

Le cartelle cliniche dei soggetti ospiti del canile rifugio dovranno essere sempre a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Attività di custodia, alimentazione, pulizia, apertura al pubblico.

Il Gestore ha l'obbligo di:

- 1) assicurare sempre il servizio al canile e gattile e l'apertura al pubblico per almeno 2 ore nei giorni feriali e su appuntamento nei prefestivi e festivi, comunicando all'Amministrazione Comunale le relative fasce orarie;
- 2) assicurare il Servizio di Reperibilità nelle ore di assenza del personale nella struttura per gli interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24;
- 3) garantire, per almeno 4 giorni settimanali e per un minimo di 2 ore e mezzo al giorno il servizio di "sgambatura" degli animali. Non è consentito portare fuori dai box i cani del canile sanitario per l'attività di sgambatura esterna al canile. E' possibile utilizzare lo sgambatoio interno al canile adibito ad uso esclusivo del sanitario;
- 4) provvedere alla sorveglianza degli animali presenti nella struttura, alla somministrazione del cibo, garantendo una corretta alimentazione agli animali ospiti, in accordo con le prescrizioni impartite dal Veterinario competente per ogni specifico animale e che devono necessariamente risultare annotate sulla scheda individuale.

Nel caso in cui siano ospiti del canile cani ammalati, anziani o cuccioli l'alimentazione e la pulizia dei box dovrà essere adeguata alla particolare condizione degli stessi;

5) provvedere alla pulizia quotidiana della struttura, compresi gli uffici. In particolare:

- tutti i box e le aree a corredo del canile devono essere pulite giornalmente e dove necessario effettuare il taglio dell'erba, ripetendo le operazioni in caso di necessità, adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati. Nei mesi invernali la pulizia dovrà essere effettuata in modo da evitare i ristagni di acqua o superfici ghiacciate. Le gabbie di custodia dei gatti devono essere lavate quotidianamente e soggette a periodiche disinfezioni. Le ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell'acqua devono essere lavate dopo l'uso con l'apposita lava-oggetti;
- dovranno essere effettuate, costantemente, attività di monitoraggio e lotta a ratti e altri infestanti per l'intera struttura mediante operazioni di derattizzazione e disinfestazione. Tali interventi e le operazioni di disinfezione, devono essere realizzate come di seguito indicato:

6) Protocollo disinfezione:

Con cadenza settimanale in via ordinaria, e con frequenza maggiore in caso di prescrizione da parte del Veterinario Asl (nel caso di sospetto o accertata presenza di patologie trasmissibili), il canile deve essere sottoposto a disinfezione con l'utilizzo di una soluzione di ipoclorito di sodio commerciale diluito in acqua (5 parti di ipoclorito commerciale in 95 parti di acqua).

Devono essere disinfettate secondo il seguente schema: le superfici e le pareti dei box, la carpenteria metallica, le suppellettili poste all'interno con esclusione delle ciotole, il locale degenza

animali, il pavimento infermeria e della sala visita.

Modalità:

Allontanamento di tutti i rifiuti e della materia organica, lavaggio con uso di sapone e risciacquo.

Detersione delle superfici. Applicazione della soluzione disinfettante. Tempo di azione di 60'. Risciacquo. Asciugatura.

Nel periodo di tempo necessario alla esecuzione delle operazioni, gli spazi sottoposti a questa pratica devono essere preclusi agli animali.

Protocollo disinfestazione:

Nel periodo da aprile a settembre si deve procedere con cadenza settimanale in via ordinaria a disinfestazione dei box, delle caditoie di acqua dei marciapiedi e dello sgambatoio con soluzione al 2% di deltametrina o altro piretroide sintetico. Particolare attenzione va posta a feritoie, scorrevoli, griglie e crepe. La soluzione va applicata per nebulizzazione nel rispetto delle indicazioni di sicurezza riportate dalle schede del prodotto impiegato.

Evitare di trattare gli animali (utilizzare le separazioni scorrevoli).

Nello stesso periodo, prima dell'immissione al canile, ogni soggetto dovrà essere asperso con pari soluzione e collocato in box. Trascorse 24 ore il box occupato dovrà essere trattato di nuovo con la soluzione disinfettante.

7) provvedere alla pulizia della struttura avvalendosi di mezzi e prodotti specifici propri (idropulitrice, prodotti disinfettanti ecc.);

8) collaborare con il personale Veterinario dell'Azienda USL n. 3 a supporto delle attività sanitarie e di medicina legale veterinaria;

9) tutto quello che riguarda la manutenzione ordinaria sarà a cura del Gestore del servizio; il Gestore ha l'obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature, dei recinti e degli impianti.

Articolo 10

Attività amministrativa

Il Gestore del servizio, con il proprio personale o per il tramite del Veterinario di riferimento a seconda delle responsabilità definite per legge, ha l'obbligo di adempiere alle seguenti incombenze amministrative:

- 1) lettura del tatuaggio e/o microchip, ove presenti, e comunicazione al Comune competente e al Servizio Veterinario per la ricerca del proprietario;
- 2) regolare tenuta delle schede individuali dei cani, riportanti valutazione sanitaria e comportamentale, registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, tatuaggio e/o microchip, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione in conformità al dispositivo di cui al precedente art. 9.4, firma del Veterinario per la parte di sua competenza;
- 3) regolare tenuta con aggiornamenti quotidiani di un registro delle chiamate (canile sanitario) che deve riportare i seguenti dati: numero della chiamata, data e ora, località dell'intervento, esito e nome degli operatori intervenuti.
- 4) conservazione dei registri su cui il Veterinario di riferimento annota le visite cliniche ed i trattamenti che sono stati effettuati nel canile sanitario e nel canile-rifugio;
- 5) regolare tenuta di registri di carico e scarico (canile sanitario e canile-rifugio) vidimati dalla Polizia Municipale in cui saranno annotati: data di ingresso, dati segnaletici dell'animale, numero del box in cui è stato inserito, numero del tatuaggio e/o microchip, data e motivo

dell'uscita; detti registri saranno a disposizione dei controlli del Comune di Pescia;

- 6) invio alla Polizia Municipale, con cadenza mensile (entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo) di un riepilogo delle presenze in canile;
- 7) regolare tenuta del registro dei rifiuti speciali;
- 8) regolare tenuta del registro dei visitatori;
- 9) redazione del piano per la formazione degli operatori.

Ogni movimento deve essere tempestivamente comunicato via e-mail o fax alla Polizia Municipale.

All'ingresso del canile sanitario il Gestore del servizio dovrà apporre a proprie cura e spese un cartello ben visibile riportante la dicitura "Canile sanitario del Comune di Pescia", completando lo stesso con il nominativo e firma del Gestore del servizio ed i dati del referente operativo (nominativo e recapito telefonico) nonché il nominativo del Veterinario/i convenzionato/i (nominativo e recapito telefonico). Nello stesso cartello deve essere indicato l'orario ed i giorni di apertura della struttura al pubblico per un minimo di dodici ore settimanali.

Presso il canile sanitario, durante l'orario di apertura al pubblico, deve essere sempre presente il referente del Gestore al quale si potrà rivolgere il pubblico per accedere alla struttura e per l'attivazione delle procedure di ritiro degli animali catturati.

All'ingresso del canile rifugio il Gestore del servizio dovrà apporre a proprie cura e spese un cartello ben visibile riportante la dicitura "Canile-rifugio del Comune di Pescia", completando lo stesso con il nominativo e firma del Gestore del servizio ed i dati del referente operativo (nominativo e recapito telefonico) nonché il nominativo del Direttore sanitario convenzionato (nominativo e recapito telefonico). Nello stesso cartello deve essere indicato l'orario ed i giorni di apertura della struttura al pubblico che non potrà essere inferiore a 2 ore al giorno comunicando all'ufficio comunale le fasce orarie.

Presso il canile-rifugio, durante l'orario di apertura al pubblico, deve essere sempre presente personale operatore idoneamente qualificato, al quale si potrà rivolgere il pubblico per accedere alla struttura.

Articolo 11

Gestione delle emergenze

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, il Gestore ha l'obbligo di adottare un piano di gestione i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- a) indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio, esondazioni.
- b) Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- c) Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Articolo 12

Consegna di animali ai proprietari e/o responsabili degli stessi

Il Gestore provvede alla restituzione degli animali catturati ai proprietari e/o responsabili degli stessi, se individuati, e previa esibizione della ricevuta di pagamento con indicato l'importo dovuto per il recupero delle spese sostenute per la cattura e per il mantenimento secondo le tariffe fornite dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui i cani non siano iscritti all'anagrafe canina ovvero le iscrizioni non risultino aggiornate, la riconsegna dell'animale al proprietario viene eseguita da parte della Polizia Municipale che provvede anche alla contestazione ed applicazione della sanzione ai sensi della L.R.T n. 59/2009 o altri atti normativi vigenti. Nel caso in cui il proprietario del cane non sia rintracciato dalla Polizia Municipale bensì dal Gestore, quest'ultimo provvederà a darne comunicazione alla stessa.

A fine mese, il Gestore provvede a trasmettere alla Polizia Municipale, l'elenco dei nominativi delle persone cui è stato restituito l'animale nonché l'importo dovuto all'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Se per il tipo di animale catturato è vigente un regolamento che ne disciplina le modalità di gestione di questa specie, la riconsegna deve avvenire solo in presenza di personale della Polizia Municipale per la contestazione di eventuali sanzioni per le violazioni amministrative di cui al relativo regolamento.

Articolo 13

Gattile

Le causali di ricovero di gatti nel gattile sono:

- 1) degenza prolungata post traumatismi in attesa della individuazione del proprietario del gatto o remissione nella colonia di origine;
- 2) gatti oggetto di sequestro penale;
- 3) gatti con acquisita abitudine alla vita in cattività, già appartenuti a cittadini deceduti senza eredi o conviventi registrati nello stato di famiglia in grado di occuparsi dell'animale ovvero a cittadini in condizioni di documentata indigenza, sfratto esecutivo, ricovero ospedaliero oltre 20 giorni, invalidità grave, istituzionalizzazione coattiva, in attesa di una loro nuova collocazione;
- 4) gatti abbandonati non di proprietà in attesa di immissione in colonia.

Un locale deve essere riservato a femmine con cucciolate.

Prima del trasferimento in altro locale del gattile o adozione devono trascorrere almeno 60 gg di osservazione o prima su autorizzazione del Veterinario dell'Azienda USL.

Il Gestore ha l'obbligo di:

- 1) verificare l'esistenza di uno dei casi di cui all'articolo precedente e disporre per l'accettazione dei gatti al gattile;
- 2) identificare con scheda segnaletica il gatto prima dell'ingresso nel locale di osservazione e nei casi in cui questo sia possibile (animali maneggiabili) con microchip. Nel caso in cui il chip debba essere applicato sotto anestesia si procede in occasione del primo intervento utile;
- 3) sottoporre i gatti a protocollo sanitario come indicato dalla Azienda Usi;
- 4) assicurare il servizio al gattile per almeno 8 ore al giorno e per almeno 2 ore nei giorni festivi e l'apertura al pubblico per almeno 2 ore al giorno comunicando all'Amministrazione Comunale le relative fasce orarie;

- 5) assicurare il Servizio di Reperibilità nelle ore di assenza del personale nella struttura per gli interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24;
- 6) provvedere alla sorveglianza degli animali presenti nella struttura, alla somministrazione del cibo, garantendo una corretta alimentazione agli animali ospiti. Nel caso in cui siano ospiti del gattile gatti ammalati, anziani o cuccioli l'alimentazione e la pulizia dei box dovrà essere adeguata alla particolare condizione degli stessi;
- 7) provvedere alla pulizia quotidiana della struttura, richiamando in proposito, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui al precedente art. 9 - punti 5), 6), 7), 8).

Articolo 14 Modalità organizzative riferite all'attività

Il Gestore ha l'obbligo di:

- a) avvalersi di personale e manodopera in misura sufficiente a garantire che tutte le attività di svolgimento del servizio siano adeguatamente eseguite con regolarità tale da assicurare agli animali idonee condizioni di salute e di benessere; gli operatori del canile dovranno sempre essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento;
- b) può avvalersi della collaborazione di volontari, comunque dotati di cartellino di riconoscimento;
- c) assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
- d) di osservare quanto previsto dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvati con deliberazione di G.C. n.14/2014 e s.m.i.;
- e) di osservare il Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.347 del 31.12.2013 (art.2, comma 3, D.P.R. n.62/2013).

Articolo 15 Adozioni

Il Gestore del servizio deve impegnarsi attivamente nei seguenti compiti:

- 1) promuovere l'adozione degli animali ospiti (con esclusione di quelli di proprietà o che siano oggetto di sequestro penale) e collaborare a tal fine con i volontari delle associazioni animaliste, garantendo all'adottante anche la consulenza post adozione;
- 2) prevedere la collaborazione con veterinari comportamentalisti nonché con istruttori ed educatori cinofili, che possano essere di supporto nella scelta e nella gestione dell'animale da adottare, avendone definito il profilo comportamentale;
- 3) stabilire le mansioni del personale ed impostare una modalità di lavoro tale da favorire sia il miglioramento della vita e del comportamento dell'animale, sia l'accoglienza dei visitatori interessati all'adozione, aiutandoli nella scelta dell'animale più rispondente alle loro esigenze e possibilità;
- 4) stabilire le mansioni dei volontari e le modalità di collaborazione degli stessi con il personale dipendente;
- 5) dare esecuzione ai progetti di incentivazione delle adozioni dichiarati nella presentazione dell'offerta tecnica, comunque realizzando i seguenti obiettivi minimi:
 - per l'anno 2015: il raggiungimento di almeno n.10 adozioni;
 - per l'anno 2016: il raggiungimento di almeno n.10 adozioni;

➤ per l'anno 2017: il raggiungimento di almeno n.10 adozioni.

Una volta individuato l'animale da dare in adozione, il Gestore deve:

- consegnare al richiedente l'adozione l'apposito stampato predisposto dall'Amministrazione Comunale e rilasciarne copia al richiedente;
- protocollare su un registro interno le richieste complete del proprio parere in merito all'adozione e successivamente inoltrarle al Comune di Pescia tramite fax o posta elettronica.

Spetta alla Polizia Municipale autorizzare/negare definitivamente la richiesta di adozione.

Solo in caso di diniego, potrà essere accolta una nuova richiesta di adozione del medesimo animale che dovrà ripetere il predetto iter procedurale.

Il Gestore, ad adozione avvenuta, dovrà predisporre e trasmettere al Comune di Pescia lo stampato di voltura del nominativo del proprietario da inoltrare all'Azienda USL per l'aggiornamento all'anagrafe canina.

Articolo 16

Organizzazione ed autonomia di gestione

Il Gestore svolge le prestazioni di cui al presente Capitolato, nonché quelle previste e dichiarate dal Progetto di Gestione (Allegato B) presentato, con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna ad adeguare le proprie attività con le vigenti normative e disposizioni di settore.

Svolge le prestazioni di cui ai precedenti articoli tramite un'organizzazione e strutturazione idonea all'espletamento dei servizi anche con propria dotazione di fotocopiatrice, computer, stampante ecc..

Il Gestore, che si è vincolato nei confronti dell'Amministrazione alla realizzazione dei progetti o attività indicati nel Progetto di Gestione, nel predisporre le azioni o i lavori a tal fine eventualmente necessari dovrà rispettare le prescrizioni stabilite dalle normative di sicurezza in materia, nonché verificare la necessità di acquisire eventuali permessi, autorizzazioni o documentazione che siano opportuni o necessari. Niente è da ritenersi a carico del Comune.

Il Gestore si impegna inoltre, pena la risoluzione del contratto, a mantenere la qualifica di accreditamento del proprio canile sanitario e del canile rifugio sulla base dei requisiti stabiliti dalla L.R.T. n. 59/2009, in merito ai requisiti gestionali ed operativi.

Articolo 17

Criteri di aggiudicazione dell'affidamento

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione dei relativi punteggi (massimo punti 100) in accordo con quanto indicato nell'Allegato A "Modalità di presentazione e valutazione delle offerte" e nell'Allegato B "Progetto di Gestione", nonché secondo i principi di ragionevolezza, adeguatezza, congruità, qualità e proporzionalità:

- Offerta Tecnica: massimo 70 punti
- Offerta Economica: massimo 30 punti

Articolo 18

Personale

Il Gestore del servizio è tenuto ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. I costi per le prestazioni conseguenti sono da intendersi interamente compresi nel compenso previsto per l'esecuzione del servizio.

Il personale necessario per lo svolgimento del servizio dovrà essere collegato con il Gestore secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando il Comune di Pescia da ogni

violazione e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 163/2006, e secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione, l'aggiudicatario del servizio è obbligato, in caso sia previsto dalla contrattazione collettiva (*Ministero del Lavoro interpello n.22/2012*), a riassorbire gli addetti che operavano per l'affidatario uscente, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione.

Il Gestore si obbliga inoltre contrattualmente ad applicare le condizioni normative, economiche e contrattuali risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e degli eventuali accordi integrativi locali vigenti e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione infortuni. Il Comune di Pescia è espressamente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore dovrà segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

Durante l'orario di attività del canile, il Gestore deve garantire la presenza costante ed obbligatoria di operatori qualificati e formati ai sensi dell'art. 30 della L. R. T. 59/2009, anche in caso di uscita di servizio per catture.

Dovrà inoltre essere individuato il Direttore Sanitario ai sensi del D.P.G.R.T. n. 38/R 04/08/2011; a tal fine dovrà essere stipulato apposito atto/convenzione con il Veterinario prescelto, da produrre al Comune preventivamente alla stipula del contratto di servizio. Eventuali modifiche a detto incarico, la sua sostituzione o revoca andranno parimenti prontamente comunicate al Comune di Pescia.

Il Gestore dovrà infine stipulare apposita convenzione con almeno un soggetto terzo per l'attività di pronto soccorso preliminare all'ingresso al canile sanitario che si dovesse rendere necessaria al di fuori degli orari di disponibilità dei Veterinari Asl.

Articolo 19

Prevenzione e protezione dai rischi lavorativi

Il Gestore, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", dovrà dichiarare per scritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici inerenti la propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione, dichiarando altresì la dotazione individuale dei relativi D.P.I. se contemplati nel D.V.R. elaborato dal Gestore (art. 36 D.Lgs n. 81/08).

Inoltre all'interno della sede del canile dovrà essere indicato il nominativo di almeno un responsabile che abbia conseguito l'attestato di partecipazione al corso di pronto soccorso e antincendio ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Sarà obbligo e piena responsabilità del Gestore predisporre tutti gli atti, le comunicazioni e le nomine previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e trasmettere al competente ufficio comunale il documento di valutazione dei rischi.

A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere:

- a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- a nominare il medico competente;
- a redigere il documento di valutazione dei rischi;
- provvedere all'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro.

All'atto della presentazione dell'offerta, il soggetto dovrà dichiarare esplicitamente che è stato tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Dovrà altresì essere dichiarato l'ammontare dei costi relativi alla sicurezza.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra ogni responsabilità ricadrà sul Gestore del servizio che deve dotarsi di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutte le persone che operano per suo conto nel canile.

Articolo 20 Obblighi assicurativi

La gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato viene effettuata dal soggetto aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Il soggetto aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Pescia da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto del servizio affidato. L'Amministrazione rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il Gestore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Il Gestore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo della durata del servizio, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

Il Gestore è tenuto a stipulare idonea assicurazione a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dagli utilizzatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

Articolo 21 Controlli e verifiche sulla gestione

L'Amministrazione comunale provvede ad effettuare presso il canile controlli periodici, finalizzati all'accertamento della sussistenza di condizioni conformi alla normativa vigente e a quanto previsto nel presente atto.

Il Gestore dovrà mettere a disposizione della Polizia Municipale e di qualsiasi altro funzionario delegato tutti i documenti riguardanti la gestione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune intenderà eseguire durante tutto il corso dell'affidamento.

Nel caso di rilievi a seguito dei controlli e delle ispezioni effettuate dalla Polizia Municipale e di qualsiasi altro funzionario delegato, circa l'inosservanza di quanto prescritto dal presente Capitolato e dal contratto, si procederà ai sensi dell'art. 25 (Penali).

Al Servizio Veterinario dell'Azienda USL compete la vigilanza sul buon andamento dei servizi in conformità alla L. 59/2009.

Al fine di dimostrare la corretta gestione della struttura, il Gestore dovrà inoltrare alla Polizia Municipale una relazione semestrale sull'andamento delle attività, sulle eventuali criticità emerse, sullo stato di attuazione degli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta, ed in particolare in

relazione ai progetti di miglioramento presentati, il tutto in accordo con quanto previsto nel presente Capitolato e in attuazione delle disposizioni normative vigenti. La relazione semestrale dovrà inoltre dare indicazione dei progetti e degli interventi previsti da attuare nei successivi sei mesi.

Articolo 22 Accreditamento

Il Gestore deve impegnarsi a mantenere l'accreditamento del proprio canile sulla base dei requisiti stabiliti dalla L.R.T. n. 59/2009 in merito ai requisiti gestionali ed operativi e produrre idonea certificazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 23 Pagamenti

Il Comune di Pescia, per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal presente Capitolato, riconoscerà al soggetto aggiudicatario un corrispettivo, da liquidarsi ai sensi dei commi seguenti.

L'importo delle fatture che il Gestore presenterà mensilmente al Comune di Pescia, potrà essere eventualmente decurtato di una penale in caso di mancato raggiungimento del numero di adozioni fissate al precedente art. 15.

La penale viene fissata in € 290,00/mese da applicarsi alle mensilità in cui non è stato raggiunto il numero minimo di adozioni, ai sensi dell'art. 15.

Articolo 24 Penali

Nel caso di inadempienza degli obblighi contenuti nel presente Capitolato, previsti dalla legge o dalle disposizioni di riferimento in materia, se non comportano violazioni da denunciare a norma di legge, il Comune di Pescia muoverà contestazione scritta al Gestore.

Il Gestore ha diritto di presentare entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni a discolora.

Trascorso tale termine senza che il Gestore abbia presentato le proprie deduzioni, si procederà all'applicazione di una penalità con apposito provvedimento del Responsabile dell'A.O. Polizia Municipale.

Nel caso di presentazione delle deduzioni entro i termini stabiliti, il Responsabile dell'A.O. Polizia Municipale potrà, entro ulteriori 10 giorni dal ricevimento delle stesse, procedere:

- 1) all'applicazione della penale, nel caso in cui le deduzioni non vengano ritenute idonee, con gli obblighi per il Gestore di:
 - a) pagare € 500,00 per la prima infrazione ed il doppio, quindi € 1.000,00, in caso di reiterazione; in caso di inadempimento da rimuovere con l'intervento del Gestore, la penale di € 500,00 è da intendersi giornaliera, da pagare per tanti giorni fino alla rimozione della causa di inadempimento;
 - b) conformarsi alle prescrizioni contenute nel provvedimento, entro il termine da questa stabilito;
- 2) all'archiviazione della contestazione, nel caso in cui valuti positivamente le deduzioni.

Qualora venga applicata la penalità, il Gestore sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il Gestore non provveda al pagamento della penalità, il comune di Pescia potrà operare la decurtazione della stessa dalla garanzia fideiussoria per una somma corrispondente. La garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata entro i successivi 20 giorni. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

Il pagamento della penalità non libera mai l'aggiudicatario dalla responsabilità per gli eventuali danni causati.

In caso di terza infrazione della stessa natura, il Comune di Pescia potrà avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della fidejussione salvo eventuali azioni di risarcimento danni.

Nel caso di revoca dello stato di accreditamento del canile-rifugio per cause dipendenti dal Gestore, per mancato possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R.T. n. 59/2009, in merito ai requisiti gestionali ed operativi, il Comune di Pescia applicherà al Gestore una penale di € 1.000,00.

Articolo 25 Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Comune nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Comune anche per risarcimento danni:

- a) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'aggiudicatario entro la data stabilita dal Comune;
- b) in caso di gravi inadempienze da parte del Gestore tali da comportare la compromissione della funzionalità del servizio o tali da pregiudicare la vita ed il benessere degli animali, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e l'obbligo di denuncia, se l'inadempienza integra un reato o un illecito amministrativo;
- c) qualora il Gestore si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
- d) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino (o possano arrecare) danno al Comune;
- e) in caso di revoca dello stato di accreditamento del canile rifugio per cause dipendenti dal Gestore.

Nei casi sopra indicati il Comune contesterà formalmente al Gestore la causa di risoluzione, con procedimento analogo a quello previsto all'art. 24 del presente Capitolato, assegnando un congruo termine per adempiere a regola d'arte la prestazione. Decorso detto termine senza che il Gestore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, lo stesso si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, al Gestore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento.

Articolo 26
Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata registrabile solo in caso d'uso.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ove nel termine di 15 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipula nel giorno stabilito, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio al soggetto secondo classificato.

Articolo 27
Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione ed interpretazione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Pistoia. Non è ammesso l'arbitrato.

Articolo 28
Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 29
Domicilio

Il soggetto aggiudicatario deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del contratto nel territorio del Comune di Pescia.